

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO**  
**INDICAZIONI INPS SUGLI INTERVENTI E I RELATIVI PROFILI CONTRIBUTIVI E SULL'**  
**INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ESAME PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE**  
**DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA**  
**(PRESENTATE ANCHE DALLE "AZIENDE ENERGIVORE")**

Il d.l. n. 21/2022, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", in vigore dal 22 marzo u.s. e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, attraverso integrazioni all'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015, contiene, in particolare, interventi che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022).

La legge n. 25/2022, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 4/2022 (di seguito, anche decreto Sostegni ter), tra le altre disposizioni, ha significativamente ampliato il novero dei codici ATECO che individuano i settori di attività in cui i datori di lavoro, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1 gennaio-31 marzo 2022, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo addizionale previsto dal d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022).

Il decreto ministeriale n. 67/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2022), infine, ha integrato il precedente decreto ministeriale n. 95442/2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016), che individua i criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO).

Di conseguenza l'INPS, con la seguente circolare 10/8/2022 n. 97, ha illustrato nel dettaglio le novità introdotte sia dal d.l. n. 21/2022 che quelle apportate dalla legge n. 25/2022 in materia di trattamenti di integrazione salariale e riepilogato le relative istruzioni operative, nonché le modifiche recate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di trattamenti di integrazione salariale.

**1. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTO DALL'ART. 44,  
COMMA 11-QUINQUIES, DEL D.LGS. N. 148/2015**

L'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022, modificando l'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015, introduce, dopo il comma 11-quater, il **comma 11-quinquies**, che, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di lavoro di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo, di richiedere, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022.

**1.1 DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015. Di conseguenza, la disposizione si applica a:

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

## **1.2 CONDIZIONI DI ACCESSO, DURATA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Possono accedere alla particolare misura introdotta dall'art. 44, comma 11- *quinquies*, del d.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), così come precedentemente descritti, che - **avendo raggiunto il limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale** di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile) **ovvero quello complessivo dei trattamenti di cassa integrazione nel quinquennio mobile** di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo (24/36 mesi ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) – **non possono accedere a ulteriori trattamenti di CIGO.**

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, **ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, i periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.**

Stante la specificità della previsione di cui trattasi, il nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria previsto dal comma 11-*quinquies* dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015 è concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 12 del d.lgs. n. 148/2015.

Il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nell'arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022.

**2 ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DEL FONDO DI  
INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DI  
CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015**

Il medesimo comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge n. 21/2022 inserisce all'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 11-*quinquies*, il **comma 11-*sexies***, che, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, rientranti nelle tutele di cui agli articoli 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 e che operano in determinati settori, di richiedere, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale, comprensivo di contribuzione figurativa/correlata, per un massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022.

**2.1 DATORI DI LAVORO DESTINATARI. CONDIZIONI DI ACCESSO, DURATA E CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Possono accedere alla particolare misura introdotta dall'art. 44, comma 11- *sexies*, del d.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, che operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 contenuti nell'allegato I del decreto-legge n. 21/2022 e che, **avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti previsti dall'art. 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo nonché dai decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà bilaterali, non possono accedere a ulteriori periodi di assegno di integrazione salariale.**

Nello specifico, si evidenzia che i predetti settori - di cui all'allegato I del decreto-legge n. 21/2022 - sono quelli di seguito riportati:

Settori	Codici ATECO 2007
<b>Turismo</b>	
Alloggio	55.10 e 55.20
Agenzie e tour operator	79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Stabilimenti termali	96.04.20
<b>Ristorazione</b>	
Ristorazione su treni e navi	56.10.5
<b>Attività ricreative</b>	
Sale giochi e biliardi	93.29.3

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)	93.29.9
Musei	91.02 e 91.03
<b>Altre attività</b>	
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	52.22.09
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	59.13.00
Attività di proiezione cinematografica	59.14.00
Parchi divertimenti e parchi tematici	93.21

Si precisa, a tale proposito, che la deroga di cui all'art. 44, comma 11-sexies, del d.lgs. n. 148/2015 opera, esclusivamente, con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti. Di conseguenza, permangono gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale. In particolare, per i Fondi di solidarietà bilaterali, ai fini della determinazione dell'importo autorizzabile, continua a operare il limite del tetto aziendale, ove previsto dal decreto istitutivo del Fondo.

In ordine alla durata della prestazione garantita dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si ricorda che, in relazione a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, comma 207, lettera c), della legge 30/12/2021 n. 234, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

- 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Inoltre, anche per il FIS trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile.

Per quanto concerne i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, si rinvia ai limiti di durata stabiliti dai rispettivi decreti istitutivi: a titolo meramente esemplificativo, si ricorda che, nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015, alla nuova disciplina recata dalla legge n. 234/2021, per il Fondo SOLIMARE, il decreto interministeriale n. 90401/2015, e successive modificazioni, prevede che la prestazione possa essere riconosciuta per una durata massima non superiore a 12 mesi in un biennio mobile;

per i Fondi territoriali intersettoriali della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige, invece, i relativi decreti istitutivi prevedono che la prestazione possa essere garantita per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane in un biennio mobile. Si precisa inoltre che, per il Fondo intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento, quando l'intervento è richiesto in relazione alla causale prevista dall'art. 21, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di solidarietà), il limite di fruizione è innalzato a 52 settimane complessive nel biennio mobile.

Si ricorda altresì che, in relazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015, anche ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, del medesimo decreto legislativo, si applica la disposizione prevista dal citato art. 4, comma 1, in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile.

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata delle prestazioni, i periodi di trattamento di assegno ordinario (dall'1 gennaio 2022: assegno di integrazione salariale) connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Stante la specificità della previsione di cui trattasi, il nuovo periodo di assegno di integrazione salariale di cui all'art. 44, comma 11-sexies, del d.lgs. n. 148/2015 è concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, nonché ai limiti di durata individuati dai singoli decreti istituiti dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40.

In ordine ai criteri di computo del requisito occupazionale previsto dalla norma (datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti), si richiama la prassi in uso; **di conseguenza, ai fini della determinazione dell'organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.**

Il trattamento introdotto dal comma 11-sexies dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015 può essere richiesto per una durata massima di 8 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022.

Atteso che la misura prevista dal menzionato art. 44, comma 11-sexies, del d.lgs. n. 148/2015 postula il raggiungimento dei limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti, si precisa che, relativamente al Fondo di integrazione salariale, ai fini dell'accesso al nuovo periodo (per un massimo di 8 settimane), qualora non risultino interamente autorizzate le 13 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti) ovvero le 26 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti), le Strutture territoriali dell'Istituto provvederanno ad autorizzare la domanda per il periodo integrabile ancora disponibile fino a concorrenza dei predetti limiti temporali e inviteranno i datori di lavoro a presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento parziale, una nuova domanda per richiedere l'accesso alle ulteriori settimane sino al termine del periodo originariamente richiesto.

### **3. DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI INTRODOTTI DALL'ART. 44, COMMI 11-QUINQUIES E 11-SEXIES, DEL D.LGS. N. 148/2015**

Si evidenzia che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati dai commi 11-*quinquies* e 11-*sexies* dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015 rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale.

L'unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015, che regola l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dalla mancata incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti. Di conseguenza, permangono tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo: il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, l'obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale ogpagamento diretto getto della richiesta, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione, nonché l'obbligo del pagamento del contributo addizionale.

Si ribadisce, altresì, l'applicazione, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, dei termini decadenziali di cui al comma 5-*bis* dell'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021 (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 18/2022 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, NdR).

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui al citato art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 (sul punto, si rinvia alle circolari n. 9/2017 e n. 170/2017 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, NdR).

#### **3.1 ASPETTI CONTRIBUTIVI CONCERNENTI LE INTEGRAZIONI SALARIALI INTRODOTTE DALL'ART. 44, COMMI 11-QUINQUIES E 11-SEXIES, DEL D.LGS. N. 148/2015**

I datori di lavoro interessati sono tenuti al pagamento della contribuzione addizionale secondo i criteri e le misure declinati, rispettivamente, dagli articoli 5 (trattamenti di cassa integrazione) e 29, comma 8 (assegno di integrazione salariale a carico del FIS), del d.lgs. n. 148/2015, nonché quello previsto, per l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.

In particolare, per quanto attiene alla misura del contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015, si evidenzia che, **tenuto conto che la misura dell'aliquota contributiva varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile, al contributo addizionale** – al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 44, comma 11-*quinquies* – **si applica l'aliquota del 12% o del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate** (cfr. la circolare n. 9/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, NdR), secondo quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 1 del citato art. 5.

Per quanto attiene agli obblighi contributivi concernenti il Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, si rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al relativo versamento, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

#### **4. RISORSE FINANZIARIE E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

I trattamenti introdotti dall'art. 44, commi 11-*quinquies* e 11-*sexies*, del d.lgs. n. 148/2015 sono concessi nei seguenti limiti di spesa:

- 150 milioni di euro per l'anno 2022, per i trattamenti di CIGO di cui all'art. 44, comma 11-*quinquies*;
- 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, per i trattamenti di assegno di integrazione salariale di cui all'art. 44, comma 11-*sexies*.

Ai fini del rispetto del citato tetto, la norma affida all'Istituto le attività di monitoraggio e prevede altresì che, *“qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”*.

#### **5. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DALL'ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 21/3/2022 N. 21**

Il comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. 21/2022 prevede che i datori di lavoro, operanti in determinati settori di attività, accedano ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiando di una specifica misura di esonero dal versamento del contributo addizionale.

In particolare, detta previsione normativa consente ai suddetti datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 21/2022) al 31 maggio 2022, di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021, senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dal medesimo decreto legislativo.

Rientrano nella previsione declinata dal richiamato comma 2 dell'art. 11 i datori di lavoro che svolgono un'attività contraddistinta da uno dei codici Ateco elencati nell'allegato A del decreto-legge n. 21/2022, che si riportano al successivo paragrafo 5.1.

Attesa la natura dei settori di attività di cui trattasi, l'esclusione dal pagamento del contributo addizionale è circoscritta alla sola disposizione di cui all'art. 5 del decreto legislativo (trattamenti di cassa integrazione di cui al Titolo I del d.lgs. n. 148/2015).

Inoltre, in considerazione del generico richiamo operato dalla norma all'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015, l'esonero dal versamento del contributo addizionale trova applicazione ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) sia straordinaria (CIGS) ricadenti nel periodo stabilito dalla legge (dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022).

Considerato altresì che, come illustrato al successivo paragrafo 5.2, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015 attiene all'esonero, per i datori di lavoro interessati, dal versamento del contributo addizionale, si precisa che i periodi di integrazione salariale fruiti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora detto contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 (sul punto, si rinvia alla circolare n. 9/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, Ndr).

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo n. 3.1.

### **5.1 DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

Rientrano nella previsione declinata dal menzionato comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 21/2022, i datori di lavoro appartenenti ai settori della Siderurgia, del Legno, della Ceramica, dell'Automotive e dell'Agroindustria, identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, in base ai codici di seguito indicati:

<b>Settori</b>	<b>Codici ATECO 2007</b>
<b>Siderurgia</b>	
Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	24.10.00
<b>Legno</b>	
Legno grezzo	16.10
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	16.10
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	16.20
<b>Ceramica</b>	
Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	23.31.00
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	23.41.00
Articoli sanitari in ceramica	23.42.00
Isolatori e pezzi isolanti in ceramica	23.43.00
Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	23.44.00
Altri prodotti in ceramica n.c.a.	23.49.00
<b>Automotive</b>	
Fabbricazione di autoveicoli	29.10

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	29.20
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	29.30
<b>Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)</b>	
Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)	10.61.2
Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)	10.62
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di composti)	20.15
Coltivazione di cereali (escluso il riso)	01.11.10

Con riferimento all'esonero di cui trattasi, si rinvia a quanto precisato al successivo paragrafo 7.

### **5.2 DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI INTRODOTTI DALL'ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 21/2022**

Si evidenzia che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti introdotti dal comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. 21/2022 rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale.

Ne consegue che permangono tutte le regole che governano l'accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, nonché l'obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale oggetto della richiesta, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, si ribadisce, inoltre, l'applicazione dei termini decadenziali di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021 (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 18/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, Ndr).

### **5.3 RISORSE FINANZIARIE**

Per la copertura degli oneri connessi al mancato gettito del contributo addizionale relativo ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. 21/2022, il comma 3 del medesimo art. 11 prevede uno stanziamento di 34,4 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce altresì il limite massimo di spesa.

**6. D.L. 27/1/2022 N. 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE. INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 28/3/2022 N. 25**

Il decreto-legge n. 4/2022, intervenendo, tra l'altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha previsto nuove disposizioni concernenti i trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto ha consentito ai datori di lavoro operanti in determinati settori (cfr. la circolare n. 18/2022, paragrafo 9.1 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, NdR), che abbiano ridotto o sospeso l'attività lavorativa nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 (trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria) e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale), nonché di quello previsto per l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del medesimo decreto legislativo (cfr. il successivo paragrafo 7).

In sede di conversione del predetto d.l. n. 4/2022, la legge n. 25/2022, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 ed entrata in vigore il 29 marzo u.s., modificando la disposizione di cui al menzionato art. 7, ha esteso la platea dei datori di lavoro, beneficiari dell'esonerazione dal versamento del contributo addizionale, ricomprendendo anche i datori di lavoro che svolgano una delle attività identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (cfr. il successivo paragrafo n. 6.1).

Si ricorda che, come già precisato con la citata circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2017, NdR), in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1 dell'art. 7 del decreto Sostegni *ter* rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L'unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015 è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro, del versamento del contributo addizionale con specifico riferimento ai soli periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa collocati dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i quali le relative istanze di accesso ai trattamenti rispettino le disposizioni contenute negli articoli 15 e 30 del d.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, i periodi di integrazione salariale, fruiti ai sensi del predetto art. 7 del d.l. n. 4/2022, rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015, qualora lo stesso sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 (sul punto, si rinvia alla circolare n. 9/2017 e n. 170/2017- CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, NdR).

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 3.1.

Con la citata circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, NdR) sono state illustrate le tipologie e le caratteristiche degli interventi introdotti dal decreto-legge in argomento e fornite le relative istruzioni operative, che sono state altresì integrate con le indicazioni contenute nel successivo messaggio n. 802/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2017, NdR).

### **6.1 DATORI DI LAVORO DESTINATARI**

Come già precisato, in sede di conversione del decreto Sostegni *ter*, la legge n. 25/2022 ha notevolmente ampliato il novero dei codici ATECO che individuano i settori in cui i datori di lavoro, in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo addizionale previsto dal d.lgs. n. 148/2015.

Rientrano, pertanto, nella previsione declinata dal menzionato art. 7 esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 individuati dai codici contenuti nell'allegato I del citato decreto-legge (Allegato n. 1).

### **6.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTI E RELATIVE CARATTERISTICHE**

I datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto Sostegni *ter*, come individuati al precedente paragrafo, in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale di riferimento in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021, secondo l'impianto normativo illustrato nella circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, NdR).

Si ricorda che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1 dell'art. 7 del decreto Sostegni *ter* rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L'unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015, che regola l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale, come precisato al precedente paragrafo 6.

Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti già richiamate al precedente paragrafo 5.2.

A tale riguardo, si ribadisce che, con esclusivo riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, presentate nell'arco temporale che va dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 da datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nei codici Ateco individuati nell'allegato I del d.l. n. 4/2022, così come integrato in sede di conversione dalla legge n. 25/2022, trovano applicazione le semplificazioni procedurali illustrate nel messaggio n. 802/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022, NdR), in materia di informazione e consultazione sindacale, richieste di pagamento diretto e valutazione dei requisiti di accesso all'assegno di integrazione salariale.

### **6.3 RISORSE FINANZIARIE**

Per la copertura degli oneri connessi al mancato gettito del contributo addizionale relativo ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto Sostegni *ter*, il comma 2 dell'art. 7 del medesimo decreto prevede uno stanziamento complessivo di 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce, peraltro, il limite massimo di spesa.

### **6.4 MODALITÀ OPERATIVE**

Per le richieste inerenti ai periodi rientranti nella previsione di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2022, i datori di lavoro dovranno attenersi alla prassi ordinaria, salvo quanto previsto dal citato messaggio n. 802/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022, NdR) per le domande di assegno di integrazione salariale.

**7. ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 4/2022, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 25/2022, E DALL'ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 21/2022, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 51/2022**

L'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, in quanto riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 24 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4611 *final* del 7 luglio 2022.

Il beneficio in argomento è stato autorizzato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. *Temporary Framework*, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 11, comma 2, del d.l. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, poiché riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO riportati al precedente paragrafo 5.1, si configurerebbe quale aiuto di Stato con carattere di selettività e, come tale, soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Premesso quanto sopra, si fa riserva di fornire indicazioni in ordine all'applicabilità della misura all'esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Commissione europea.

**8. DECRETO MINISTERIALE N. 67/2022. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ESAME PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA**

Il decreto ministeriale n. 67/2022 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2022, NdR*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, ha integrato il decreto ministeriale n. 95442/2016 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016, NdR*), che individua i criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria.

**8.1 CAUSALE "CRISI DI MERCATO"**

L'art. 1 del menzionato decreto ministeriale n. 67/2022 ha inserito all'art. 3 del decreto ministeriale n. 95442/2016, dopo il comma 3, il comma 3-bis, con cui, limitatamente all'anno 2022 e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, si prevede che la fattispecie di "crisi di mercato" si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivi dall'impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

Si rammenta che la causale "crisi di mercato" si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda.

Ai fini dell'individuazione degli elementi valutativi che afferiscono alla causale di cui trattasi, occorre analizzare il contesto economico produttivo del settore ponendo l'accento sulla congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

Nella relazione tecnica dettagliata prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 95442/2016, il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina.

Le problematiche potranno riferirsi sia all'attività direttamente esercitata dall'impresa nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta dalla/e azienda/e fornitrici.

A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (per es., documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall'Istat e/o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale.

In relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto interministeriale 30 marzo 2016, n. 94343, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di integrazione salariale, nonché dall'art. 26, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015, i criteri individuati nel decreto ministeriale n. 95442/2016, come integrati dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 67/2022, valgono anche ai fini della valutazione delle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del medesimo decreto legislativo, relativamente alle causali ordinarie.

## **8.2 CAUSALE “MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI”**

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 67/2022 ha inserito altresì all'art. 5 del decreto ministeriale n. 95442/2016, dopo il comma 1, il comma 1-bis, con cui si prevede che, ai fini del ricorso alla cassa integrazione ordinaria, la fattispecie di “*mancaza di materie prime o componenti*” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Il medesimo art. 2, inoltre, ha aggiunto al secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 95442/2016, il seguente periodo: “*Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse*”.

**La novella in questione - che, peraltro, è introdotta nel decreto ministeriale n. 95442/2016 in modo strutturale e non transitorio - postula la necessità di individuare la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alla causale di cui trattasi, anche ai fini dell'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, che l'art. 16 del D.lgs. n. 148/2015 pone in capo all'Istituto.**

Al riguardo, si precisa che, **su espresso indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il ricorso alla citata causale è circoscritto alle “aziende energivore”**, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).

Si evidenzia che, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del decreto 21 dicembre 2017 del MISE, **sono ritenute a forte consumo di energia elettrica le imprese che, nel triennio 2018-2020, hanno registrato un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che presentano i seguenti requisiti:**

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 200/01 dell'Unione europea del 28 giugno 2014;
- b) operano nei settori dell'Allegato 5 alle predette Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'art. 5, comma 1, non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'art. 39 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012.

Inoltre, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 3 del decreto 21 dicembre 2021 del MITE, **sono ritenute a forte consumo di gas naturale le imprese che, nel triennio 2018-2020, hanno registrato un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm<sup>3</sup>/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm<sup>3</sup> e che operano nei settori dell'allegato 1 del medesimo decreto ministeriale.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 e dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2021, rispettivamente le imprese a forte consumo di energia elettrica e quelle a forte consumo di gas naturale, che presentano i requisiti sopra indicati, sono riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalla Cassa dei servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo le indicazioni impartite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

**Si evidenzia che l'appartenenza agli elenchi sopra indicati dovrà essere espressamente specificata dal datore di lavoro nella relazione tecnica, prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 95442/2016, allegata alla domanda di integrazione salariale.**

Per consentire una corretta valutazione da parte dell'Istituto delle effettive criticità affrontate dalle imprese nel reperimento delle fonti energetiche, nella citata relazione tecnica dovranno essere altresì inseriti i seguenti elementi:

- in termini interpretativi, deve sussistere in capo al datore di lavoro non una interruzione delle fonti di approvvigionamento energetico, ma una difficoltà finanziaria temporanea e contingente dovuta a un aumento dei costi dell'energia di consistente entità e, quindi, di carattere imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro, come tale non rientrante nell'ordinario rischio di impresa;
- la predetta difficoltà deve essere apprezzabile in termini di indicatori economico-finanziari; a tale fine, nella relazione tecnica, dovranno essere indicati gli aumenti impreveduti del costo dei fattori energetici cui è andato incontro il datore di lavoro e contestualmente indicati gli effetti che tali aumenti stanno determinando sulla spesa affrontata per le forniture energetiche; a tale riguardo, i requisiti dell'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento e, quindi, della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro, si considerano sussistenti quando - raffrontando gli oneri sostenuti per la fornitura dell'energia nel trimestre precedente a quello in cui è collocato il periodo oggetto della domanda di integrazione

salariale ordinaria con i costi sopportati per la stessa finalità nei medesimi trimestri del biennio precedente – emerge **uno scostamento medio superiore al 30%**; l'incremento dei costi sostenuti per la fornitura dell'energia potrà altresì essere evidenziato attraverso la valorizzazione della voce “*debito verso fornitori*” presente tra gli indicatori economico finanziari riportati nella relazione tecnica;

- in ordine al rispetto del requisito connesso alla temporaneità dell'evento, l'impresa dovrà evidenziare come l'oggettiva difficoltà da affrontare sia strettamente legata all'aumento improvviso e sproporzionato dei costi energetici, corredando la relazione tecnica con l'illustrazione delle azioni e delle iniziative che intende attuare per superare le difficoltà economiche temporanee e non imputabili legate ai rincari dell'energia e riprendere, quindi, la normale attività lavorativa. L'incremento degli ordinativi o l'ingresso di nuove commesse, la partecipazione a gare di appalto, le richieste di preventivi, le partecipazioni a fiere o eventi commerciali/promozionali, le campagne pubblicitarie e qualsiasi altra iniziativa volta a incrementare la platea dei clienti o ad ampliare il mercato di riferimento, sono elementi dai quali si può desumere la capacità di ripresa della normale attività lavorativa da parte del datore di lavoro.

Si ricorda, inoltre, che la relazione tecnica è resa dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, quindi, costituisce di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verificano carenze di elementi utili all'istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge.

In relazione a quanto illustrato in precedenza in merito all'individuazione della platea dei datori di lavoro cui si rivolge l'integrazione apportata all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 67/2022, si ribadisce che la novella introdotta resta circoscritta esclusivamente alle domande di trattamenti di integrazione salariale delle aziende “energivore”.

#### **9. MODALITÀ OPERATIVE. COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS PER ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO E DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

##### **TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTO DALL'ART. 44, COMMA 11-QUINQUIES, DEL D.LGS. N. 148/2015**

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del *ticket*, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo *ticket* in <IdentEventoCig>.

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltire, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L092”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 44, comma 11 – *quinquies*, D.lgs. n. 148/2015”, e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Per quanto riguarda l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E610”, avente il significato di “Contributo

Addizionale CIG ordinaria art. 44, comma 11 – *quinquies*, D.lgs. n. 148/2015”, presente nell’elemento <CongCIGOCausAdd>.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

**ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015**

In caso di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (*ticket*). I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del *ticket*.

A tale fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (*ticket*) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale *ticket* identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche l’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”.

Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata.

I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine, i datori di lavoro autorizzati all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, valorizzeranno il nuovo codice causale “Lo15”, avente il significato di “Conguaglio Assegno Integrazione salariale art. 44, comma 11 – *sexies*, D.lgs. n. 148/2015”.

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “A107”, avente il significato di “Contributo

Addizionale Assegno integrazione salariale art. 44, comma 11 – *sexies*, D.lgs. n. 148/2015”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.